



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: LA DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA DEI DIPENDENTI

L'effettuazione di trasferte da parte dei dipendenti rappresenta un fenomeno assai diffuso, a prescindere dalle dimensioni delle aziende.

Nel prosieguo si propone un quadro riassuntivo del trattamento delle trasferte effettuate dai dipendenti. In particolare, si evidenziano le differenti modalità che possono essere adottate da parte dell'impresa al fine del sostenimento delle spese di trasferta (sostenimento diretto da parte dell'azienda, rimborsi ed indennità ai dipendenti), avendo cura di esaminarne il trattamento, contabile e fiscale, in base all'ambito territoriale in cui le medesime trasferte si svolgono.

Prima di procedere all'analisi delle varie casistiche si ricorda che ciò vale sia per le trasferte dei **dipendenti** che per quelle effettuate dai **collaboratori coordinati e continuativi**.

Le trasferte fuori dal Comune

Nel momento in cui la trasferta è effettuata al di fuori del territorio comunale - intendendosi il comune ove si trova la sede di lavoro – la disciplina fiscale ammette tre diverse tipologie di rimborso delle relative spese:

- ▶ corresponsione di un'indennità forfetaria;
- ▶ rimborso a piè di lista;
- ▶ rimborso misto.

Nel primo caso (**indennità forfetaria**), il dipendente sostiene direttamente le spese per poi essere rimborsato dalla società attraverso la corresponsione di importi forfetari.

In particolare, l'art.51 del Tuir stabilisce che al dipendente possano essere rimborsate le spese di trasferta, senza necessità di produrre alcuna documentazione, fino all'importo di € 46,48 giornalieri (aumentati ad € 77,47 per le trasferte all'estero), a titolo di indennità forfetaria per spese di vitto e alloggio, senza che questa generi reddito imponibile in capo al medesimo.

Entro tali soglie, l'indennità corrisposta (*c.d. diaria*) risulterà deducibile per l'azienda; se l'indennità eccede le citate soglie, l'eccedenza costituirà materia imponibile per il dipendente, restando sempre deducibile per l'azienda.

Va ricordato che il Ministero del Lavoro, con nota n.7301/10, ha ritrattato quanto affermato nella risposta all'interpello n.14 del 2 aprile 2010: nella sostanza, anche se le indennità corrisposte superano i valori stabiliti in sede di contrattazione collettiva risulteranno comunque deducibili per l'azienda (ovviamente entro le citate soglie).

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

Un'alternativa è costituita dal **rimborso analitico** delle spese di trasferta (*c.d. rimborso a piè di lista*). In tale ipotesi, è sempre il dipendente che sostiene le spese, per poi essere rimborsato delle stesse dall'azienda, previa produzione delle pezze giustificative.

Dal punto di vista del dipendente (art.51 del Tuir), gli importi ricevuti a titolo di rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio non generano reddito imponibile. Al dipendente è inoltre riconosciuta l'esenzione per eventuali rimborsi spese non documentate fino ad € 15,49 (€ 25,82 se trattasi di trasferta all'estero) al giorno.

Dal punto di vista dell'azienda (art.95 del Tuir), gli importi corrisposti al dipendente – sempre a titolo di rimborso di spese di vitto e alloggio - saranno deducibili entro il limite di € 180,76 (elevati ad € 258,23 per le trasferte all'estero) giornalieri; l'eventuale parte eccedente tali soglie non è deducibile.

L'ultima modalità prevista è il cosiddetto **metodo misto**: le spese sono rimborsate in parte forfetariamente, ed in parte analiticamente.

In questo caso possono presentarsi due differenti situazioni (art.51 del Tuir):

l'alloggio o il vitto sono rimborsati a piè di lista (o forniti gratuitamente)

sia l'alloggio che il vitto sono rimborsati a piè di lista (o forniti gratuitamente)

al dipendente possono essere rimborsati in esenzione da tassazione indennità di trasferta fino ad € 30,99 (€ 51,65 se trasferta all'estero) giornaliera; va da sé che la parte rimborsata a piè di lista non sia tassabile in capo al dipendente;

al dipendente possono essere rimborsati in esenzione da tassazione indennità di trasferta fino ad € 15,49 (€ 25,82 se trasferta all'estero) giornaliera; anche in questo caso la parte rimborsata a piè di lista non è tassabile in capo al dipendente.

Dal punto di vista dell'azienda, le spese di **vitto e alloggio** rimborsate saranno deducibili entro il limite di € 180,76 (elevati ad € 258,23 per le trasferte all'estero) giornalieri; l'eventuale parte eccedente tali soglie non è deducibile.

Come indicato nella C.M. n.53/08, le spese di **vitto e alloggio** sostenute da dipendenti e collaboratori per le trasferte fuori comune non soggiacciono alla deducibilità parziale del 75%.

L'azienda può poi procedere anche al **rimborso** delle spese di trasporto e viaggio.

Se il dipendente utilizza un mezzo proprio (ma anche un veicolo a noleggio) per effettuare gli spostamenti gli può essere riconosciuta un'indennità chilometrica.

Le suddette indennità sono **deducibili per l'azienda** (art.95 del Tuir):

➤ se il dipendente è stato autorizzato ad utilizzare un mezzo proprio (o a noleggio) per l'espletamento della missione;

➤ entro il costo di percorrenza (o le tariffe di noleggio) relativo ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20, se con motore diesel) desumibile dalle tabelle ACI (reperibili sul sito www.aci.it, nella sezione costi chilometrici).

Se il dipendente non è stato autorizzato il rimborso non sarà deducibile, così come l'eventuale eccedenza rispetto l'applicazione dei suddetti limiti.

Rimborsi	Imposte dirette azienda	Imposte dirette dipendente
Forfetario – Vitto e alloggio	Deducibili	Esenti entro: € 46,48 trasferte nazionali € 77,47 trasferte all'estero

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016

A piè di lista – Vitto e alloggio		Deducibili entro: € 180,76 trasferte nazionali € 258,23 trasferte all'estero	Esenti senza limiti - esenzione per eventuali rimborsi spese non documentate fino ad € 15,49 (€25,82 se trattasi di trasferta all'estero) al giorno
Misto – Vitto e alloggio	Vitto forfetario Alloggio analitico	Deducibili entro: € 180,76 trasferte nazionali € 258,23 trasferte all'estero	Vitto esente fino € 30,99 (€ 51,65 se trasferta all'estero) giornaliere; alloggio esente
	Vitto analitico Alloggio forfetario		Alloggio esente fino € 30,99 (€ 51,65 se trasferta all'estero) giornaliere; vitto esente
	Vitto e alloggio analitici		Possibili ulteriori indennità di trasferta esenti fino ad € 15,49 (€ 25,82 se trasferta all'estero) giornaliere; vitto e alloggio esenti
Rimborsi chilometrici (pedaggi autostradali e parcheggi possono essere aggiunti)		Deducibili entro limite tariffe (17 CF se benzina, 20 CF se diesel)	Esenti (entro limite previsto per la vettura utilizzata)
Pedaggi autostradali e parcheggi (possono essere aggiunti al rimborso km)		Deducibili	Esenti
Spese viaggio (aereo, treno, ...)		Deducibili	Esenti

Se le **spese di vitto e alloggio** sono **sostenute direttamente** da parte dell'azienda il relativo costo sarà interamente deducibile entro limite di € 180,76 (elevati ad € 258,23 per le trasferte all'estero) giornaliere; l'eventuale parte eccedente tali soglie non è deducibile.

Le **spese di viaggio sostenute direttamente** da parte dell'azienda saranno invece sempre deducibili.

Le trasferte all'interno del Comune

Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte effettuate dai dipendenti entro il Comune, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, costituiscono per il dipendente reddito imponibile (art.51 del Tuir).

Dal punto di vista dell'azienda, invece:

- le spese **di vitto e alloggio** sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare;
- le spese di **viaggio e trasporto**, debitamente documentate, saranno invece deducibili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •
studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it
 Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501
 Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016